

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4190

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MAZZONI, ANNA MARIA LEONE, EMERENZIO BARBIERI, DORINA BIANCHI, BOLOGNESI, BORRIELLO, BURANI PROCACCINI, CAMO, CESARO, CIMA, COZZI, D'AGRÒ, D'ALIA, DE LAURENTIIS, DI VIRGILIO, FILIPPO DRAGO, FANFANI, FIORI, GRIMALDI, LIOTTA, SANTINO ADAMO LODDO, MANINETTI, MARINELLO, MONGIELLO, PERLINI, PINTO, SANZA, TARANTINO, TIDEI, TUCCI, ZANETTA, ZELLER

Istituzione della Commissione parlamentare
per le pari opportunità

Presentata il 22 luglio 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il nostro Paese presenta percentuali di rappresentanza femminile nel mondo del lavoro, della rappresentanza politica e dei livelli decisionali del settore privato e pubblico quasi imbarazzanti. L'Italia detiene, infatti, il triste primato di una percentuale di parlamentari donne dell'appena 11 per cento, mentre si posiziona nella classifica redatta dall'ONU, nell'ambito del Programma di sviluppo per la parità, al trentaduesimo posto, dietro al Botswana.

Il virtuoso contesto comunitario, in cui le percentuali di presenza femminile negli organi rappresentativi e di governo sono quasi prossime al 30 per cento, evidenzia, ancor più, l'anomalia italiana, sebbene si

profili nella nuova bozza di costituzione europea un inspiegabile silenzio sui diritti di parità.

Innegabilmente la recente approvazione della modifica dell'articolo 51 della Costituzione, dopo la battuta d'arresto impressa dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 422 del 1995, rappresenta un passo in avanti decisivo, almeno per la possibilità di prevedere nuove politiche di partecipazione delle donne alla vita istituzionale.

Ciò che la Commissione parlamentare per le pari opportunità, che la presente proposta di legge intende istituire, si propone, però, è di affrontare tutti gli aspetti della ineguaglianza e della discriminazione.

Occorre dunque un'azione più incisiva delle politiche di parità, che copra trasversalmente tutti i settori interessati.

A tale fine, la riorganizzazione degli organismi che si occupano della materia, avviata dall'esecutivo, deve rappresentare la spinta propulsiva per un rinnovato ed intenso impegno nel settore, da parte di tutte le forze politiche.

Tale riassetto potrà dirsi completo soltanto se affronterà *in primis* la lacuna istituzionale, resa ancor più evidente dalla recente soppressione della Commissione nazionale di parità, data dalla assenza di una sede parlamentare di discussione e coordinamento delle politiche legislative e del Governo in materia.

La Commissione bicamerale è senz'altro strumento adatto.

L'organo, a composizione paritetica, costituirà momento fondamentale di raccordo tra il livello parlamentare e le istanze provenienti dai vari settori in cui tale problematica si presenta in maniera più acuta.

La Commissione procederà, infatti, periodicamente, ad un'attenta attività di ricognizione e monitoraggio dello stato della rappresentanza femminile nei settori chiave, al fine di documentare i progressi o l'emergere di ulteriori problematiche; promuoverà attività di sensibilizzazione sulla condizione femminile nel mondo, acquisirà informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte dalle pubbliche amministrazioni o da organismi che si occupano di pari opportunità e politiche di genere. Una tale attività consentirà all'intero Parlamento di procedere ad un lavoro legislativo più consapevole.

La Commissione potrà formulare, infatti, osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente.

Tale organo costituirà, inoltre, un luogo di confronto e coordinamento dell'azione di tutti gli organismi che, a vari livelli, nell'ambito della pubblica amministrazione, si occupano di questioni attinenti ai diritti di parità.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituita la Commissione parlamentare per le pari opportunità, con compiti di indirizzo e di controllo sulle politiche di attuazione del principio di parità di cui agli articoli 3, 51 e 117 della Costituzione, dei Trattati istitutivi e della normativa dell'Unione europea nonché degli accordi internazionali in materia.

ART. 2.

1. La Commissione è composta da venti senatori o senatrici e da venti deputati o deputate, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. La Commissione elegge al proprio interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

3. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, con oneri a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

ART. 3.

1. La Commissione esprime il proprio parere sull'attività legislativa del Governo svolta su iniziativa del Ministro per le pari opportunità nonché sulle attività comunque connesse con l'attuazione del principio di parità.

2. La Commissione inoltre:

a) acquisisce informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte

dalle pubbliche amministrazioni ovvero da organismi che si occupano di pari opportunità e politiche di genere;

b) formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente, ai fini della eliminazione di ogni forma di discriminazione;

c) promuove attività di indagine e monitoraggio periodico sulla partecipazione femminile alla vita politico-istituzionale del Paese nonché al mondo del lavoro, pubblico e privato;

d) promuove iniziative di sensibilizzazione sulla condizione femminile nel mondo;

e) esprime parere, non vincolante, sulle nomine negli organismi nazionali di parità.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

